

PLUS Ambito Distretto di Oristano

Comprendente i Comuni di:

Allai – Baratili S. Pietro – Bauladu – Cabras – Milis – Narbolia – Nurachi – Ollastra – Oristano – Palmas Arborea – Riola Sardo – Samugheo – San Vero Milis – Santa Giusta – Siamaggiore – Siamanna – Siapiccia – Simaxis – Solarussa – Tramatzia – Villanova Truschedu – Villaurbana – Zeddiani – Zerfaliu

Ente capofila: Comune di Oristano
Settore Amministrativo e Servizi alla Cittadinanza
Ufficio di Programmazione e Gestione
Piazza Eleonora d'Arborea – tel. 0783 7911

Regolamento disciplinante i Servizi Educativi

PLUS Oristano

Approvato dall'Assemblea dei Sindaci PLUS Oristano in data 14/10/2020

Sommario

Art.1 – Oggetto.	3
Art.2 – Riferimenti normativi.	3
Art. 3 – Obiettivi e finalità.	3
Art. 4 – Destinatari del servizio.	4
Art. 5 - Descrizione dei Servizi Educativi.	4
Art. 6 – Modalità di accesso ai Servizi Educativi.	4
Art. 7 - Progetto Educativo Individualizzato (P.E.I.).	6
Art. 8 -Cessazione e/o sospensione del Servizio.	6
Art. 9 -Figure Professionali coinvolte.	7
Art. 10 -Scelta del fornitore e autorizzazione all'erogazione del servizio.	8
Art. 11 –Entrata in vigore.	8

Art. 1 – Oggetto.

Il presente regolamento ha lo scopo di definire e dettagliare le procedure di accesso e funzionamento dei Servizi Educativi in forma associata PLUS. I Servizi in oggetto, si prefiggono di garantire assistenza socio-educativa ai minori, giovani e adulti residenti nel territorio dei 24 Comuni dell'Ambito. Il Comune di Oristano, in qualità di Ente capofila del Distretto, gestirà in forma associata coordinata ed omogenea gli interventi di carattere socio-educativo.

Art. 2 – Riferimenti normativi.

- a) D.P.R. n. 616/1977, artt. 42 e 45;
- b) Legge n. 104/1992 e successive integrazioni, art. 12 e art. 13 comma 3;
- c) L.R. 20/1997;
- d) L.R. N. 162/1998;
- e) D.Lgs n. 112/1998;
- f) Legge 328/2000;
- g) Legge regionale 23/2005;
- h) Linee Guida per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità – MIUR;
- i) Nota M.I.U.R. prot. n° 3390 del 30.11.2001;
- j) D.P.Reg. 4/2008, Tit. II, capo V, art. 24;
- k) D.G.R. 14 novembre 2008, n. 62/24;
- l) Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66;
- m) D.G.R. N° 50/40 del 8/10/2020.

Art. 3 - Obiettivi e finalità.

I Servizi educativi del PLUS promuovono e realizzano opportunità e contesti di crescita ai bambini, ragazzi e adulti, riconoscendo l'educazione diritto di tutti e per tutto l'arco della vita, in coerenza con la Convenzione Internazionale sui diritti del Fanciullo, e con le contemporanee teorie scientifiche, promuovono una cultura volta alla costruzione di conoscenze, dare forma ai propri pensieri in modi creativi ed originali in una continua interazione con i pari e gli adulti, con l'ambiente fisico, sociale e culturale che li circonda. I servizi educativi contribuiscono all'attuazione di politiche che valorizzano le pari opportunità, nel rispetto delle diverse esigenze formative, della pluralità delle culture familiari, etniche e religiose, e la diffusione di una cultura della partecipazione, dell'inclusione, della condivisione e della corresponsabilità nella crescita dei bambini, ragazzi e adulti, da parte di entrambi i genitori e della comunità educante.

Il Servizio educativo territoriale (SET), è un servizio atto a fornire interventi socio-educativi rivolti ai minori e giovani adulti in situazione di disagio, recuperando e rinforzando le risorse presenti nel nucleo familiare e investendo su quelle presenti nel contesto territoriale (associazioni, centri di aggregazione, ludoteche, scuola, servizi sanitari, ecc). Oltre ad attivare interventi di sostegno e recupero, il SET si qualifica come uno strumento di prevenzione del disagio, sostiene e accompagna la famiglia nell'espletamento delle sue funzioni genitoriali, valorizzando, anche nelle situazioni più difficili, le risorse del nucleo.

Il servizio di assistenza educativa scolastica specialistica (SAESS), si prefigge di favorire e sostenere la piena integrazione scolastica, facilitando la permanenza e la partecipazione alle attività scolastiche e

promuovendo al contempo la socializzazione, l'integrazione nel gruppo-classe, l'autonomia e la valorizzazione delle abilità personali, oltreché sostenere i minori con difficoltà scolastiche e familiari al fine di migliorarne le capacità di studio. In presenza di difficoltà di apprendimento, infatti, si pone la necessità di insegnare in maniera esplicita l'utilizzo di tecniche e strategie che rafforzino tutte le risorse dell'allievo, così da consentire un adeguato percorso di apprendimento e l'acquisizione progressiva di autonomie tali da favorire l'integrazione e il successo scolastico.

Art. 4 – Destinatari del servizio.

Il Servizio educativo territoriale (SET) è rivolto ai bambini, giovani, adulti e ai rispettivi nuclei familiari che vivono situazioni a rischio di emarginazione, devianza e problematiche relazionali e comportamentali. Il servizio si rivolge prioritariamente a favore dei minori di età compresa tra 0 e i 17 anni. Può altresì essere erogato a favore di maggiorenni che presentino ritardo cognitivo, difficoltà nel raggiungimento dell'autonomia personale, che siano già beneficiari di interventi educativi-assistenziali e in altri casi particolari nei quali se ne ravvisi la necessità e l'efficacia oltre che in favore di portatori di handicap che presentino problematiche educative. Il SET dovrà assicurare prioritaria attenzione ai minori appartenenti a famiglie che hanno difficoltà ad esercitare la funzione educativa/genitoriale e ai minori o giovani adulti interessati da un decreto della Magistratura Minorile.

Il servizio di assistenza Educativa Specialistica (SAESS) è rivolto a bambini e ragazzi portatori di Bisogni Educativi Speciali frequentanti le scuole per l'infanzia, le scuole primarie e secondarie di primo grado. I Bisogni Educativi Speciali ricomprendono tre grandi sotto-categorie: quella della disabilità, quella dei disturbi evolutivi specifici e quella dello svantaggio socio-economico, linguistico, culturale.

L'intervento SAESS, finanziato con fondi R.A.S. per i disabili con certificazione L. 104/92 Art.3 Co.3, potrà essere esteso anche ai disabili con certificazione L. 104/92 Art. 3 Comma 1.

Art. 5 - Descrizione dei Servizi educativi.

I Servizi educativi PLUS di Oristano sono articolati come di seguito riportato:

- A) Servizio Socio-Educativo Territoriale (SET), a favore dei minori e alle loro famiglie;
- B) Servizio di Assistenza Educativa Specialistica Scolastica (SAES), a favore di minori in possesso della certificazione ai sensi dell'art. 3 della L. 104/92;
- C) Servizio Socio-Educativo a favore dei disabili (L. 162/1998);
- D) Sostegno educativo e supporto all'autonomia dei disabili mentali attraverso la gestione dei progetti personalizzati, di cui alla L.R. n° 20/97;
- E) Servizio di tutoraggio per i destinatari "Prendere il Volo";
- F) Servizi educativi per destinatari valutati dal Servizio Sociale professionale.

Art. 6 – Modalità di accesso ai Servizi educativi.

Il servizio si espleta attraverso l'adozione della metodologia di lavoro su progetti condivisi tra servizio sociale, famiglia, educatori ed attori sociali ed istituzionali coinvolti. I progetti educativi personalizzati (PEI) privilegiano i seguenti metodi operativi: **l'osservazione partecipante** e la **cooperazione educativa**. Il servizio si caratterizza come strumento di prevenzione, recupero e sostegno, utilizzando metodologie, luoghi e tempi di intervento diversi tra loro.

- A) Per l'attivazione del Servizio Educativo Territoriale sono individuate le seguenti modalità:
- a. Il Servizio Sociale di riferimento, a seguito di presa in carico del caso, inoltra la richiesta di attivazione dell'intervento al Referente organizzativo del Fornitore scelto dall'utente o dalla famiglia, tramite la Scheda Sociale di accesso al Servizio (Allegato A) del presente Regolamento, debitamente compilata in ogni sua parte e sottoscritta da uno dei due genitori o di chi ne fa le veci (tutore, affidatario, ecc); tale procedura potrebbe differire, per gli interventi disposti dall'autorità giudiziaria;
 - b. Il referente organizzativo/Coordinatore del Fornitore, individua la figura educativa più idonea e ne dà comunicazione al Servizio Sociale di riferimento il quale, successivamente, presenterà il caso all'educatore;
 - c. Segue la fase dell'osservazione da parte dell'operatore (in un tempo compreso da 1 a 3 mesi), diretta, a seconda delle tipologie di progetti socio educativi, al bambino/adolescente, al nucleo familiare, al gruppo dei pari e/o al gruppo classe. L'attività dell'educatore potrà prevedere l'utilizzo di metodi e tecniche a basso grado di strutturazione (diari, verbali, etc) e/o ad alto grado di strutturazione (scale di valutazione, griglie di osservazione, etc);
 - d. Al termine della fase dell'osservazione, vi è l'elaborazione, da parte della figura educativa (tempo massimo una settimana), di concerto con l'equipe del servizio, del progetto educativo individuale P.E.I. (Allegato B) del presente Regolamento, ponendo specifica attenzione all'identificazione degli indicatori quantitativi e qualitativi e degli strumenti di valutazione del progetto stesso;
 - e. Attuazione del progetto educativo con eventuale modifica degli obiettivi e delle azioni precedentemente ipotizzate;
 - f. Valutazione in itinere, con la famiglia e con gli altri soggetti coinvolti nella progettualità;
 - g. Valutazione finale, al termine del periodo previsto di chiusura temporale e/o definitiva del progetto;
 - h. Restituzione della valutazione a tutti i soggetti coinvolti.

Per situazioni particolari sarà possibile seguire una procedura ad hoc di attivazione e di esecuzione del progetto. Tali situazioni saranno definite ad insindacabile giudizio del Servizio Sociale.

- B) Per l'attivazione del Servizio di assistenza scolastica specialistica (S.A.E.S.S.) sono individuate le seguenti fasi:
- a. L'Istituto scolastico invia al Servizio Sociale del Comune, le richieste pervenute alla scuola entro il termine del 30 Maggio, corredate dalle certificazioni del Servizio di Neuropsichiatria Infantile dalla ASL e/o dai Servizi convenzionati, attestanti la necessità dell'intervento, il profilo funzionale, certificazione L. 104/92 art. 3. La scuola per ciascun alunno richiedente, comunicherà il monte ore di frequenza e le ore di sostegno assegnate;
 - b. Il Servizio Sociale di riferimento, tenuto conto delle richieste pervenute dai servizi scolastici che hanno in carico i minori disabili, valuta ed attiva entro il 1 Ottobre le singole istanze,

sulla base della disponibilità di ciascun bilancio Comunale:

- Determina il monte ore da assegnare a ciascun minore, va da un minimo di 3 fino ad massimo di 8 ore settimanali in presenza. Le ore di programmazione mensili previste vanno da un minimo di 1 ora per tutti gli interventi che non eccedono le 5 ore settimanali a un massimo di 2 ore per gli interventi sino alle 8 ore settimanali;
 - Inoltra la richiesta di attivazione dell'intervento al Fornitore, per l'individuazione degli educatori.
- c. Il servizio dovrà essere svolto nei giorni di lezione previsti dal calendario scolastico regionale, secondo le modalità, i termini previsti nel PEI e nelle istituzioni scolastiche indicate. In casi particolari e solo su richiesta scritta della scuola al Coordinatore di riferimento, che potrà autorizzare, il servizio si svolgerà durante le attività esterne programmate dalla scuola, quali gite ed uscite scolastiche.

In caso di assenza dell'alunno, l'Educatore non è autorizzato a restare a scuola. Allo stesso viene riconosciuta la prima ora del primo giorno di assenza non preavvisata. La comunicazione dell'assenza al Fornitore è demandata al personale scolastico e alla Famiglia entro la prima ora di attività scolastica.

Art. 7 – Progetto Educativo Individualizzato (P.E.I.)

Il Progetto Educativo Individualizzato (P.E.I.), è il documento nel quale vengono descritti gli interventi da attivare per arginare e/o superare lo stato di bisogno e il periodo entro il quale si intende sviluppare l'intervento. Il PEI potrà essere rimodulato o/e integrato, anche in itinere, per meglio aderire alle esigenze educative del destinatario. La strutturazione del P.E.I. a seconda del servizio per il quale viene elaborato, si configura come mappa ragionata di tutte le azioni: didattico-educative, riabilitative, di socializzazione e integrazione.

Il P.E.I., predisposto dall'educatore, deve contenere i seguenti elementi:

- ✓ Analisi della situazione di partenza;
- ✓ Obiettivi;
- ✓ Metodologie, strategie e strumenti per il raggiungimento degli obiettivi;
- ✓ Descrizione delle azioni coerenti con gli obiettivi posti a seguito dell'osservazione partecipante effettuata;
- ✓ Tempi e fasi di attuazione, come riportato nella scheda Sociale;
- ✓ Monitoraggio ed elaborazione di indicatori di verifica, che consentono di modificare e ridefinire il progetto durante il suo percorso attuativo.

Art. 8 - Cessazione e/o sospensione del Servizio

Il Servizio può cessare o essere ridotto ogni qualvolta cessino o mutino le condizioni che hanno determinato l'insorgenza del bisogno, ovvero in caso di:

- a) Richiesta scritta dell'interessato e/o della sua famiglia;

- b) Ricovero definitivo presso istituti o inserimento in centri semiresidenziali;
- c) Qualora il destinatario e la sua famiglia non usufruiscano continuamente del servizio per almeno quattro settimane, in assenza di preventiva richiesta inoltrata all'operatore referente del caso;
- d) Qualora il Comune di residenza del destinatario, esauriti eventuali Fondi finanziati dal PLUS, non trasferisca, entro i termini comunicati dall'Ufficio, le risorse necessarie al pagamento del servizio erogato. In tal caso l'Ufficio di Piano disporrà l'interruzione immediata del Servizio dandone contestuale comunicazione PEC al Comune inadempiente e al Fornitore;
- e) Mancato trasferimento al Plus da parte dell'Ente ricevente i fondi regionali utili al pagamento degli interventi SAESS. Il Comune titolare del rimborso regionale, dovrà provvedere al contestuale trasferimento al Plus, in caso contrario, il servizio verrà sospeso, per mancanza di risorse, con decorrenza immediata e contestuale notifica PEC al Comune inadempiente e al Fornitore.

Art. 9 - Figure Professionali coinvolte

Educatore

L'educatore Professionale, in possesso di laurea triennale in Scienze dell'Educazione o in Scienze della Formazione o laurea quadriennale in Pedagogia, e specifica esperienza documentata di almeno due anni nell'ambito dei servizi educativi rivolti ai minori e/o alla famiglia.

La scelta dei requisiti specifici dell'operatore è da effettuarsi in riferimento allo stato di handicap se presente, alle peculiarità e ai bisogni del minore, in accordo con i servizi sociali territoriali, i servizi sanitari di riferimento e all'Ufficio di Piano.

Psicologo

Lo psicologo, in possesso di Laurea in psicologia vecchio o nuovo ordinamento – Esperienza minima documentata di due anni nei servizi educativi rivolti ai minori e alla famiglia. Tale figura concorre a promuovere lo sviluppo cognitivo, emotivo, sociale e relazionale del minore e dei componenti il nucleo familiare di appartenenza in collaborazione con gli altri operatori dell'équipe; valuta la situazione del minore e del nucleo dal punto di vista psicologico e delle dinamiche affettivo-relazionali; attiva consulenze per insegnanti che ne facciano richiesta; formula ipotesi sulle cause del disagio; delinea possibili strategie d'intervento; effettua attività di sostegno rivolte ai minori che manifestano gravi situazioni di disagio; collabora con le altre figure professionali dell'équipe alla elaborazione di percorsi educativi individuali; valuta l'opportunità d'intervento psico-terapeutico. Attua tutte le suddette attività mediante il ricorso al colloquio, al colloquio clinico, a strumenti psico-diagnostici e progettazione di attività in piccolo gruppo.

Educatore di supporto

L'educatore di supporto, in possesso della qualifica di educatore socio-pedagogico ottenuta dopo aver superato un corso intensivo di 60 CFU, da svolgersi presso le Università, anche tramite formazione a distanza (di cui al punto 2 art. 13 Legge 205/2017). Tale figura si occupa del sostegno e del potenziamento dell'attività didattica tramite un supporto dedicato per le attività scolastiche, con particolare riguardo allo svolgimento dei compiti a casa e al rapporto scuola-casa. L'intervento educativo pedagogico collegato all'assistenza nello svolgimento dei compiti a casa ha come obiettivo primario delle attività quello di lavorare per consentire al bambino o al ragazzo di sviluppare una propria autonomia nella gestione dei compiti, attraverso percorsi che permettano di compensare le difficoltà presentate anche con l'uso delle

nuove tecnologie.

Assistente all'autonomia e alla comunicazione (ASACOM)

L'assistente all'autonomia e alla comunicazione, in possesso di specifica qualifica, è l'operatore socio-educativo che affianca e supporta lo studente con disabilità sensoriale (sordo, cieco, sordocieco), psico-fisica e con disturbo dello spettro autistico. Egli agisce nella compensazione delle difficoltà comunicative e relazionali conseguenti alla condizione di disabilità, favorendo il rispetto del diritto all'istruzione e all'integrazione sociale dello studente con disabilità e agevolando un adeguato rapporto comunicativo.

Referente organizzativo

Il coordinatore referente organizzativo, in possesso di laurea triennale in Scienze dell'Educazione o in Scienze della Formazione o laurea quadriennale in Pedagogia, e specifica formazione e/o esperienza documentata di almeno due anni nell'ambito del coordinamento dei servizi educativi rivolti ai minori e alla famiglia, svolge la funzione di referente, mantenendo i rapporti con l'Ufficio di Piano, il servizio sociale Comunale, la scuola, la famiglia e tutti i servizi coinvolti nel Progetto educativo del minore. Organizza le attività, raccorda le varie figure professionali, organizza le riunioni di équipe. Il coordinatore inoltre, predispone relazioni periodiche sull'andamento del servizio, invia all'Ufficio di Piano la documentazione necessaria al monitoraggio e verifica dello stesso (schede orarie operatori, calendarizzazione delle attività ecc.).

Art. 10 - Scelta del fornitore e autorizzazione all'erogazione del servizio

L'Ufficio di Piano provvederà, mediante procedura pubblica di accreditamento, ad istituire un albo dei soggetti accreditati e autorizzati a fornire le prestazioni educative, con lo scopo di garantire all'utenza una più ampia scelta di fornitori, oltreché la continuità dei servizi educativi già eventualmente attivati. L'indicazione della ditta prescelta verrà fornita dal richiedente nell'apposito modulo di richiesta di accesso al servizio. Una volta espletate tutte le procedure di ammissione al servizio, l'Ufficio di Piano provvederà a notificare l'autorizzazione allo svolgimento del servizio alla Ditta selezionata, contenente il monte ore assegnato e il costo totale della prestazione. Ogni singolo Comune dell'ambito PLUS potrà sottoscrivere un Accordo con l'Ente Gestore Comune di Oristano attraverso il quale potrà attingere dall'Albo dei fornitori accreditati con il PLUS al fine di dare la possibilità di integrare eventuali somme e garantire la massima continuità al servizio offerto.

Art. 11 – Entrata in vigore

Il presente regolamento entrerà in vigore a seguito dell'approvazione dello stesso in sede di Assemblea dei Sindaci e successiva pubblicazione nell'Albo pretorio dell'Ente Comune Capofila di Oristano.